

Delibera n° 2151

Estratto del processo verbale della seduta del
6 novembre 2017

oggetto:

PRIME DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DI SCREENING DI VIA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS 104/2017 AL DLGS 152/2006.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 4,5 e 6 dello Statuto di autonomia della Regione FVG;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione d'impatto ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale);

Premesso che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto ricorso innanzi alla Corte Costituzionale (C. Cost. reg. ric. n. 69/2017) avverso il D.lgs. 104/2017, ma che, nel contempo, risulta necessario adeguarsi alle modifiche introdotte dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, al D.lgs. 152/2006;

Vista la propria generalità 3 agosto 2017, n. 1529 concernente comunicazioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle modifiche apportate dal D.lgs. 104/2017, in particolare relative al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

Considerato che:

- il citato il D.lgs. 104/2017, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dei procedimenti di VIA e di screening di VIA;

- che l'art. 16 del D.lgs. 104/2017 ha introdotto il nuovo "provvedimento autorizzatorio unico regionale";

- che l'articolo 23 del D.lgs. 104/2017 concernente "Disposizioni transitorie e finali", assegna alle Regioni il termine del 18 novembre 2017 per disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali;

Considerato, altresì, che le disposizioni introdotte dal D.lgs. 104/2017, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 23, trovano applicazione nei confronti dei procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017, nonché per quelli pendenti alla data del 16 maggio 2017 e per i quali, alla medesima data, risulti avviata la fase di consultazione e il proponente abbia chiesto l'applicazione della nuova disciplina, al procedimento in corso;

Ritenuto necessario, nelle more dell'esercizio della potestà normativa regionale di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 5 del D.lgs. 104/2017, provvedere all'adozione di direttive volte a chiarire il regime per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA nonché finalizzate a fornire, in generale, ai proponenti delle istanze di VIA e di screening di VIA, indicazioni chiare e trasparenti in ordine agli iter procedurali;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta dell'Assessore all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le direttive di cui all'allegato alla presente deliberazione, parte sostanziale e integrante della stessa, nelle more dell'esercizio della potestà normativa regionale di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 5 del D.lgs. 104/2017 e dell'integrale recepimento della novella legislativa in tema di procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27bis del D.Lgs. 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2151 DEL 6 NOVEMBRE 2017

ALLEGATO <<Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)>>.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.lgs. 152/2006, la procedura di VIA di competenza regionale si applica:
 - a) ai progetti previsti nell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
 - b) ai progetti previsti nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, relativi a opere o a interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
 - c) alle modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
 - d) alle modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
 - e) ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
- 1.2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale si applica:
 - a) ai progetti previsti nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
 - b) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche ed estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato III.
- 1.3. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al precedente punto 1.1, lett. c), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di chiedere al Servizio valutazioni ambientali, di seguito Servizio VA, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

Il Servizio VA, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito della medesima, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrino nelle categorie di cui ai punti 1.1 o 1.2.

2. CASI DI INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ

- 2.1. Qualora il Servizio VA ravvisi la manifesta irricevibilità, o inammissibilità, o improcedibilità o infondatezza dell'istanza di VIA o di screening di VIA, anche a causa di un evidente contrasto con le disposizioni normative di settore, comunica al Proponente che non si procederà all'avvio del procedimento, dando sintetica indicazione degli elementi in fatto e/o in diritto che hanno determinato tale risoluzione. Qualora tali elementi emergano dopo l'avvio del procedimento, il Servizio VA provvede ad attivare il procedimento di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

- 3.1. Il proponente trasmette al Servizio VA lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.lgs.152/2006.
- 3.2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito istituzionale della Regione, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- 3.3. Il Servizio VA comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Regione.
- 3.4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al punto 3.3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della relativa documentazione, presentando le proprie osservazioni al Servizio VA.
- 3.5. Il Servizio VA, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs.152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
- 3.6. Il Servizio VA può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3.4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente il Servizio VA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo al Servizio VA di procedere all'archiviazione.
- 3.7. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3.4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 3.6, ai sensi dell'articolo 9 bis, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) e, previo parere della Commissione tecnico consultiva VIA di cui all'art. 22 della medesima legge regionale 43/1990, il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
- 3.8. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, il Servizio VA può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine

per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui al punto 3.7; in tal caso, il Servizio VA comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

- 3.9. Nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con il quale si sia stabilito di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, sono indicati i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e, qualora richiesto dal proponente, sono specificate le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
- 3.10. Qualora nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si sia stabilito di assoggettare il progetto al procedimento di VIA, sono specificati i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.
- 3.11. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
- 3.12. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione.
- 3.13. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 241/1990.
- 3.14. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dal Servizio VA sul sito istituzionale della Regione.

4. VALUTAZIONI PRELIMINARI

- 4.1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con il Servizio VA al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il Proponente trasmette, in formato elettronico, un'istanza di valutazione preliminare corredata da una proposta di elaborati progettuali.
- 4.2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di valutazione preliminare, il Servizio VA, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni:
 - a) fornendo le indicazioni affinché il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
 - b) indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici debbano essere assoggettati, o meno, a verifica di assoggettabilità a VIA o alla VIA.
- 4.3. Quanto previsto al punto 4.2. lett. b) non trova applicazione per le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti negli allegati medesimi.

5. FASE PRELIMINARE (SCOPING)

- 5.1. Il proponente ha facoltà di richiedere una fase di consultazione con il Servizio VA e i soggetti competenti in materia ambientale finalizzata a individuare la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine,

trasmette al Servizio VA, in formato elettronico, la seguente documentazione:

- a) gli elaborati progettuali;
 - b) lo studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato IV bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
 - c) una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.
- 5.2. La documentazione di cui al punto 5.1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito istituzionale della Regione. Il Servizio VA comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Regione.
- 5.3. Entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel sito istituzionale della Regione, il Servizio VA, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e degli esiti della consultazione di cui al punto 5.2, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale che devono tenere conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati necessari e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili. Il parere è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 6.1. Il proponente presenta in formato elettronico al Servizio VA, l'istanza di VIA corredata della seguente documentazione:
- a) gli elaborati progettuali aventi un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o, comunque, con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
 - b) lo studio di impatto ambientale riportante i contenuti individuati nell'allegato VII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
 - c) la sintesi non tecnica;
 - d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 152/2006;
 - e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati dall'articolo 24, comma 2, del D.lgs. 152/2006;
 - f) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. 50/2016.
- 6.2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA, il Servizio VA verifica la completezza della documentazione e l'eventuale necessità di effettuare le consultazioni transfrontaliere. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio VA richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora all'esito della verifica, da effettuarsi nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio VA di procedere all'archiviazione dell'istanza di VIA. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza di VIA si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio VA di procedere all'archiviazione della stessa.
- 6.3. Il Servizio VA, all'esito delle verifiche di cui al punto 6.2:
- a) pubblica immediatamente la documentazione di cui al punto 6.1 con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente,

- in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- b) comunica, contestualmente, per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Regione. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del D.lgs. 152/2006;
 - c) pubblica, contestualmente, l'avviso al pubblico.
- 6.4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, è avviato il procedimento di VIA e decorrono i termini per la consultazione, la fase di valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- 6.5. I costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico del proponente.

7. PROCEDIMENTO DI VIA: CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERI

- 7.1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico:
- a) chiunque sia interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale;
 - b) sono acquisiti, per via telematica, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto 6.3. lett b).
- 7.2. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione dell'avviso al pubblico:
- a) il Servizio VA può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni;
 - b) il proponente può presentare eventuali controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
- 7.3. Il Servizio VA, su richiesta motivata del proponente, può concedere per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
- Qualora entro il termine fissato, il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza di VIA si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio VA di procedere all'archiviazione della stessa.
- 7.4. Entro trenta giorni dal deposito delle integrazioni ai sensi dei punti 7.2 e 7.3 le Amministrazioni e gli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione, possono rivedere il parere di cui al punto 7.1.
- 7.5. Qualora il Servizio VA ritenga, motivatamente, che la documentazione integrativa contenga modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico da pubblicare a cura del medesimo Servizio VA sul sito istituzionale della Regione e del quale è data, altresì, informazione nell'albo pretorio informatico dei Comuni territorialmente interessate.
- 7.6. Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e per la durata di trenta giorni:
- a) il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale;
 - b) le Amministrazioni e gli enti pubblici possono rivedere il parere di cui al punto 7.1.
- 7.7. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione dell'avviso pubblico, il proponente ha facoltà di presentare al Servizio VA, le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
- 7.8. Entro trenta giorni dalla conclusione delle consultazioni di cui al punto 7.2 ovvero dalla data di presentazione delle eventuali controdeduzioni di cui al punto 7.7, la Commissione tecnico-consultiva VIA prevista dall'art. 22 della legge regionale 43/1990, esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
- 7.9. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, il Servizio VA, ovvero la Commissione tecnico-consultiva VIA, dispone, motivatamente, il prolungamento della fase di

valutazione di cui al punto 6.4 sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestiva comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro il quale sarà emanato il provvedimento conclusivo della procedura di VIA.

8. INCHIESTA PUBBLICA

- 8.1. Il Servizio VA può disporre, su richiesta del proponente, o del Comune o dei Comuni territorialmente interessati dal progetto, che la consultazione del pubblico di cui punto 7, si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni.
- 8.2. L'inchiesta pubblica è convocata a cura e spese del proponente che trasmette l'avviso di convocazione, al Servizio VA nonché al Comune o ai Comuni territorialmente interessati ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.
- 8.3. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune il cui territorio è maggiormente interessato dal progetto o da un suo delegato.
- 8.4. Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione dell'esito della stessa al Servizio VA.
- 8.5. Il Servizio VA redige una relazione finale in merito all'esito dell'inchiesta pubblica la quale è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
- 8.6. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della relazione finale, il proponente può depositare, previa autorizzazione del Servizio VA, le modifiche agli elaborati conseguenti alle osservazioni e ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica.
- 8.7. Il Servizio VA pubblica nel sito istituzionale della Regione tutta la documentazione inerente l'inchiesta pubblica.

9. PROVVEDIMENTO DI VIA

- 9.1. Entro il termine di trenta giorni dall'espressione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, la Giunta regionale si pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera proposta, con deliberazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione.

10. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

- 10.1. L'efficacia temporale del provvedimento di VIA, in ogni caso non inferiore a cinque anni, è stabilita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.
- 10.2. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga, da parte del Servizio VA, su istanza motivata del proponente da presentare, a pena di inammissibilità della medesima, prima della scadenza del termine di efficacia temporale del provvedimento di VIA.

11. CONTROLLI

11.1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite con la deliberazione della Giunta regionale di conclusione del procedimento di VIA, è esercitato da ARPA FVG che provvede a segnalare le eventuali inadempienze al Servizio VA.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE